



## Comune di S A S S A R I

**Ordinanza n. 57 del 30/06/2021**

**Proponente** Direzione Generale

Oggetto:

**MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS SARS-COV 2 –**

### **IL SINDACO**

**TENUTO CONTO** dell'Ordinanza del Ministro della salute 22 giugno 2021 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca»" pubblicata sulla G.U. n.148 del 23.06.2021;

**PRESO ATTO** delle disposizioni di cui all'Ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2021: "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna" pubblicata sulla G.U. serie generale n.127 del 29 maggio 2021;

**VISTO** il Decreto Legge 18 maggio 2021, n.65 "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla G.U. n.117 del 18-5-2021;

**TENUTO CONTO** del Decreto Legge 22 aprile 2021 n.52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19" pubblicato sulla G.U. serie generale n.96 del 22-4-2021;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n.15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

**RAVVISATA** la necessità di ricorrere al potere contingibile ed urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

**VISTO** l'art.32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

**VISTA** la legge 689/1981;

**RICHIAMATO** il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art.50 del suddetto decreto;

Per le motivazioni espresse,

## **ORDINA**

1) Conformemente al contenuto dell'Ordinanza del Ministro della salute 22 giugno 2021 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca»" cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario;

Negli spazi all'aperto il dispositivo di protezione delle vie respiratorie dovrà quindi essere indossato in ogni situazione di assembramento e qualora non sia possibile assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro tra persone non conviventi; conseguentemente è fatto divieto di togliere o spostare la mascherina dalla corretta posizione di protezione del naso e della bocca per fumare in area pubblica o aperta al pubblico, ancorché in spazi aperti, in condizioni di assembramento o di impossibilità di mantenere il distanziamento interpersonale; in particolare è vietato fumare mentre si è in fila in attesa di accedere a pubblici esercizi, attività commerciali, uffici, parchi, etc.

È obbligatorio portare sempre con sé la mascherina per poterla indossare ogniqualvolta si creino le condizioni che ne rendono necessario l'uso; essa dovrà essere esibita su richiesta degli organi di vigilanza;

2) Permane l'obbligo di indossare la mascherina nelle fiere e nei mercati anche se queste iniziative si svolgono all'aperto;

È obbligatorio indossare la mascherina quando si viaggia a bordo di mezzi di trasporto pubblico e di veicoli privati (fatta eccezione in quest'ultimo caso per le persone conviventi);

3) Nei pubblici esercizi, nei circoli privati, nelle attività artigianali e commerciali, nei centri commerciali, nelle gallerie commerciali e assimilati è fatto obbligo di indossare la mascherina; in particolare, nelle attività di ristorazione la mascherina dovrà essere indossata quando ci si alza dal tavolo per andare a pagare il conto, per fruire dei servizi igienici, ovvero per entrare ed uscire dal locale;

Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, (matrimoni, battesimi, cresime) anche al chiuso, devono svolgersi nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 anche in "zona bianca"; sono quindi necessarie una delle seguenti certificazioni, rilasciate secondo le modalità previste dallo stesso art.9 commi 3,4 e 5:

a) certificazione che confermi lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 con una validità di sei mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale;

b) certificazione dello stato di avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, con una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione, rilasciata dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato.

c) certificazione dell'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 con una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test, rilasciata dalle strutture sanitarie sia pubbliche che private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test, ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

Nelle fiere, nei mercati, nelle attività di ristorazione, nelle feste conseguenti alle cerimonie, nelle attività commerciali e negli uffici il personale ha l'obbligo di indossare costantemente la mascherina di protezione delle vie respiratorie e deve assicurare una frequente igiene delle mani;

È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti; per quanto riguarda le attività di ristorazione, compresi bar, pub, ristoranti pasticcerie e gelaterie, lo stesso cartello deve riportare, inoltre, il numero massimo di clienti ammessi contemporaneamente nel perimetro della superficie di suolo pubblico concessa per la somministrazione di alimenti e bevande;

Con specifico riferimento all'obbligo per gli esercenti nei locali adibiti alla ristorazione, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service e ogni altra attività autorizzata alla ristorazione, di annotare in un registro il nominativo e il numero di cellulare dei clienti, sia di coloro che hanno prenotato che dei clienti occasionali, elenchi che dovranno essere tenuti a disposizione degli organi di vigilanza per 14 giorni, si osserva che il suddetto obbligo si considera adempiuto con l'annotazione dei dati anagrafici e del numero di telefono di un cliente per ogni gruppo di avventori, il quale all'occorrenza possa fornire tutte le informazioni utili per l'identificazione dei commensali ai fini del tracciamento delle presenze

Non potranno utilizzarsi menù in formato cartaceo; qualora non possano essere utilizzate modalità di consultazione online, come i QR-code, potranno essere messi a disposizione della clientela menu in stampa plastificata o rivestiti da contenitori di plastica che dovranno essere sanificati dopo l'uso

4) Nelle spiagge, anche libere, si dovrà assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadri per ogni ombrellone; tra le attrezzature da spiaggia (lettini, sedie, sdraio) quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno un metro; le suddette prescrizioni non si applicano alle persone tra loro conviventi;

Nelle spiagge è vietata la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti;

Negli stabilimenti balneari è raccomandato l'accesso tramite prenotazione e l'elenco delle presenze deve essere conservato a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo di quattordici giorni;

Negli stabilimenti balneari dovranno essere obbligatoriamente resi disponibili per i clienti e per il personale prodotti per l'igienizzazione delle mani;

Si ribadisce che è obbligatorio portare sempre con sé la mascherina per poterla indossare ogniqualvolta si creino le condizioni che ne rendono necessario l'uso; essa dovrà essere esibita su richiesta degli organi di vigilanza;

5) Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

- i bambini di età inferiore a sei anni;
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- mentre si mangia e si beve nei luoghi in cui è consentito.

6) In caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza sindacale seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'art.4 del Decreto-legge 25 marzo 2020 n.19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35, anche in combinato disposto con l'art.2 del D.L. 16 maggio 2020 n.33 convertito con modificazioni con legge 14 luglio 2020 n.74;

**La presente ordinanza assume efficacia da giovedì 1 luglio 2021 fino a sabato 31 luglio 2021;**

Demanda alla Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

Il presente provvedimento è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Sassari e ne è data pubblicità a mezzo stampa e attraverso il sito internet istituzionale dell'Ente.

Ai sensi dell'art 3 della Legge n.241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

**La presente ordinanza è notificata tramite pec a:**

- Prefettura, Ufficio territoriale del Governo, Sassari;
- Polizia di Stato - Sassari;
- Carabinieri Sassari (Comando Provinciale e Stazione);
- Guardia di Finanza - Sassari;
- ATS Sardegna Sassari, Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
- Servizio Ispettorato Dipartimentale delle Foreste – Sassari;
- Settore Polizia Municipale, SEDE;
- Settore Attività Produttive E.P.;
- Settore Ambiente;

Sassari, 30 giugno 2021

**IL SINDACO**  
**Prof. Gian Vittorio Campus**